

**Parere sulle Linee Guida sui Dottorati di Ricerca, reso nella seduta del Consiglio  
Direttivo dell'ANVUR del 28/11/2018**

**Sul Requisito A1): Qualificazione scientifica della sede del dottorato - (rif. art. 2, c. 1, del DM n. 45/2013)**

Il riferimento alla sola componente “interna” del collegio appare necessario per consentire un’effettiva verifica della qualificazione scientifica della sede del dottorato (art.2 c.1 DM 45/2013 richiede “soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato”). L’integrazione era stata introdotta proprio a questo scopo: gli atenei italiani sono già informati.

Mantenere il punto II appare opportuno vista la richiesta dell’art. 4 c.1, lett. B) del D.M.: “possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento”

**Sul Requisito A4): Qualificazione del collegio dei docenti - (rif. art. 4, c. 1, lett. b, del DM n. 45/2013)**

L’adozione di un numero costante di articoli introduce una **forte discriminazione tra i settori**. Un utile indicatore della dispersione del numero delle pubblicazioni caratteristiche nelle diverse comunità è, del resto, già il valore della prima soglia ASN. Nel caso dei settori bibliometrici il valore soglia sul numero delle pubblicazioni per la qualifica di professore associato varia tra 2 e 102: come conseguenza di questa marcata difformità, la richiesta unica di 4 pubblicazioni ha effetti drasticamente diversi in settori diversi. Analogamente nel caso dei non bibliometrici: il valore ASN (qui si deve prendere in considerazione l’indicatore 2) per associati varia tra 2 e 8 (la soglia pari a 2 è richiesta in ben 23 settori: per questi quindi il valore 4 appare troppo elevato). È prevedibile che in alcuni settori, attraverso il computo delle monografie, questa situazione venga attenuata, ma nella gran parte dei casi la frequenza di queste è molto bassa e il risultato finale sulla selettività non cambia.

A titolo di esempio della disomogeneità della selettività di un sistema a soglia costante, si segnala che il criterio

evidenziato è superato dal 98% degli afferenti al settore bibliometrico FIS/01, ma da meno del 2% degli afferenti al settore (sempre bibliometrico) MAT/04. Esaminando i settori non bibliometrici, esempi significativi sono il settore ICAR/12 (il criterio è superato dal 75% circa degli afferenti al settore) o un settore dimensionalmente più piccolo come L-OR/05 (con il 93% che soddisfa il criterio) e, all'altro estremo, il settore L-FIL-LET/12 (criterio superato solamente dal 10% circa).

In area giuridica, nei diversi settori, il criterio è superato in una percentuale che va dal 15 all'82% della popolazione.

La griglia dei criteri per individuare la "capacità organizzativa in campo scientifico" appare debole. I due requisiti a) e b) dovrebbero essere congiuntamente soddisfatti e la condizione iii., introdotta da ANVUR tra quelle previste far parte di commissione locale, era stata ristretta ai soli ricercatori e non ai professori. Essa appare quindi anacronistica in questo contesto.

**Sul Requisito B4): VQR - (rif. art. 2, c. 3, lett. e; art. 3, c. 4, lett. a)art. 4, c. 1, let. A) del DM n. 45/2013)**

La partecipazione di enti di ricerca all'erogazione di corsi di dottorato assieme a università è disciplinata dalla condizione A1. Qui si tratta della possibilità che un ente di ricerca eroghi *autonomamente* un tale corso. La richiesta che questa facoltà, svincolata dalla partecipazione degli atenei, sia riservata a pochi enti particolarmente qualificati appare necessaria e quindi una performance appena sopra la media pare insufficiente. La normalizzazione per area, inoltre, è notoriamente poco accurata ed è stata abbandonata in tutte le occasioni valutative in tempi recenti.

**Decisione finale di accreditamento e sua verifica periodica.**

La verifica annuale è prevista dal D.M. all'art.3 c. 7 "L'attività di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 4 è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate"

**DOTTORATO INNOVATIVO – INTERDISCIPLINARE**

Il commento è del tutto analogo a quello riportato a margine del requisito A4.